

Pagina iniziale>Registri delle imprese, d'insolvenza e immobiliari>**I registri delle imprese nei paesi dell'UE**

I registri delle imprese nei paesi dell'UE

Croazia

Nella Repubblica di Croazia il registro delle imprese è gestito dai tribunali commerciali (trgovački sudovi).

Registro delle imprese (sudski registar)

Il registro delle imprese è un registro pubblico contenente dati e documenti relativi agli enti che vi devono essere iscritti per legge. Il tribunale che procede all'iscrizione nel registro è responsabile dell'autenticità delle iscrizioni. Nel registro sono iscritti: le società commerciali pubbliche (*javna trgovačka društva*), le società in accomandita (*komanditna društva*), i gruppi di interesse economico (*gospodarska interesna udruženja*), le società anonime (*dionička društva*), le società a responsabilità limitata (*društva s ograničenom odgovornošću*), i singoli imprenditori (*trgovci pojedinci*), le società europee (SE), i gruppi europei di interesse economico (GEIE), le società cooperative europee (SCE), le istituzioni (*ustanove*), le comunità di istituzioni (*zajednice ustanova*), le cooperative (*zadruga*), le unioni di cooperative (*savezi zadruga*), le unioni di credito (*kreditne unije*), le società a responsabilità limitata semplice (*jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)*) e le altre persone giuridiche che per legge devono essere iscritte. Le filiali sono iscritte nel registro soltanto quando previsto dalla legge.

Il registro non contiene dati relativi agli artigiani o alle associazioni.

Chiunque e senza bisogno di dimostrare un legittimo interesse, ha diritto di consultare le informazioni iscritte nel registro principale, i documenti su cui una iscrizione è basata, e gli altri documenti e le altre informazioni conservate nella raccolta dei documenti tranne i documenti esclusi per legge dalla possibilità di essere pubblicamente consultati. Chiunque può domandare anche un estratto, una copia certificata conforme o una trascrizione di documenti e di dati conservati nella collezione dei documenti.

Registro

Informazioni relative all'iscrizione nel registro e alla pubblicazione dei dati relativi ai soggetti iscritti

Nel registro devono essere iscritti principali atti legislativi che disciplinano l'istituzione degli enti e la loro iscrizione, vale a dire: la legge sul registro di commercio (*Zakon o sudskom registru o ZSR*), la legge sulle società commerciali (*Zakon o trgovačkim društvima o ZTD*) e il regolamento sul modo di iscrizione nel registro di commercio (*Pravilnik o načinu upisa u sudski registar*). I dati la cui iscrizione è richiesta dalla legge sono iscritti nel registro e modificati in conformità delle suddette leggi.

I dati relativi agli enti iscritti nel registro sono disponibili 24 ore su 24 e possono essere consultati gratuitamente sul [sito internet del registro di commercio](#).

Avvio della procedura di iscrizione

La procedura di iscrizione nel registro prende avvio con l'introduzione di una domanda scritta intesa a ottenere l'iscrizione del dati o la modificazione di dati già iscritti. Questa domanda va presentata al tribunale competente in formato cartaceo o per via elettronica. Salvo contraria disposizione di legge la domanda deve essere presentata al tribunale entro il termine di 15 giorni a decorrere dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni per l'iscrizione. Nei casi previsti dalla legge il tribunale avvia d'ufficio alla procedura di iscrizione.

Nell'ambito delle loro competenze e conformemente alle disposizioni della legge sul registro di commercio, anche i notai possono entrare in contatto elettronicamente con il tribunale che procede all'iscrizione.

Esiste una procedura di iscrizione semplificata per le società a responsabilità limitata semplici (*j.d.o.o.*) (società con al massimo tre soci e con consiglio di amministrazione composto da un solo membro e un capitale sociale di almeno 10,00 HRK). Per costituirsi sotto forma di società a responsabilità limitata semplice gli interessati devono utilizzare dei formulari notarili.

Possono introdurre domande di iscrizione nel registro:

i notai (che possono introdurre domande in via elettronica e emettere estratti, copie e trascrizioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della legge sul registro di commercio);

le persone che sono legalmente abilitate a chiedere una iscrizione nel registro (in persona o mediante intermediario di un mandatario);

le persone che lavorano agli sportelli HITRO.HR (che sono abilitate a introdurre domande in vista dell'istituzione di società commerciali attraverso il sistema e-Tvrтка, conformemente alle competenze e che sono loro conferite da speciali disposizioni di legge)

Effetto dell'iscrizione

L'efficacia giuridica di un'iscrizione decorre dal giorno successivo all'iscrizione nel registro (salvo contraria disposizione di legge) e è opponibili ai terzi a decorrere dalla sua pubblicazione.

Esiste una presunzione legale di conoscenza delle informazioni iscritte nel registro principale che sono state pubblicate conformemente alle disposizioni di legge sul registro di commercio.

Chiunque può trarre beneficio dall'iscrizione nel registro di dati e di fatti giuridicamente avvenuti che vi sono stati scritti legalmente salvo che non risulti che la detta persona aveva conoscenza dell'inesattezza dei dati o dei fatti iscritti.

Per quanto concerne le azioni esperite prima del sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'iscrizione, le informazioni iscritte e i documenti menzionati nella pubblicazione non sono opponibili a un terzo se quest'ultimo prova di non averne avuto conoscenza.

Una persona di buona fede non può subire pregiudizio per il fatto di aver fatto affidamento all'iscrizione nel registro di dati e di fatti giuridicamente avvenuti.

Infrazioni penali e amministrative e sanzioni inflitte dal tribunale che ha proceduto all'iscrizione nel registro

Le infrazioni penali e amministrative e le sanzioni inflitte dai tribunali che hanno proceduto all'iscrizione nel registro sono definite agli articoli da 624 a 632 della legge sulle società commerciali. Gli articoli 81 e 81 bis della legge sulle società commerciali definiscono l'avvio della procedura di messa in mora e di applicazione delle sanzioni per le persone che avevano l'obbligo di introdurre una domanda di iscrizione nel registro.

Ultimo aggiornamento: 06/09/2016

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.